

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Ordinanza n. 388 del 30 maggio 2018

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - modifica e integrazione delle ordinanze n. 227/2016 e n. 281/2016 in relazione alle modalità di pagamento ammissibili

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visti il decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale all'art. 10, comma 13 sono messe a disposizione risorse per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali, nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto e la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*» con la quale all'articolo 1 comma 443 sono messe a disposizione ulteriori risorse per soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, dell'articolo 3, del più volte citato d.l. n. 74/2012 e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 3.

Preso atto dei contenuti del susseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «*Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi*

sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché delle sue modifiche ed integrazioni intervenute con il d.p.c.m. 30 dicembre 2015 «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012*» e con il d.p.c.m. 19 luglio 2016 «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012*».

Viste le proprie precedenti Ordinanze Commissariali 30 luglio 2013 n. 28 e 14 ottobre 2014 n. 64;

Viste le proprie Ordinanze Commissariali:

- n. 227/2016 «*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, terzo provvedimento*»;
- n. 280/2016 «*Presenza d'atto approvazione interventi e concessione dei contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 227/2016*»;
- n. 281/2016 «*Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento*»;
- n. 28/2013 e n. 64/2014 primi due bandi ormai conclusi per il finanziamento di interventi per la rimozione di carenze strutturali di edifici produttivi.

Considerate le istanze prevenute entro i termini ai sensi delle Ordinanze n. 227 e 281, quelle ammesse a contributo e la relativa disponibilità finanziaria.

Visti gli articoli 3 paragrafo 3.2 «*Spese Ammissibili*» delle Ordinanze n. 227/2016 e n. 281/2016 dove è indicato che «*Le spese sono ammissibili solo se comprovate esclusivamente da bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità*».

Dato atto che al punto 5 degli articoli n. 6 dell'Ordinanza n. 227 e n. 7 dell'Ordinanza n. 281 è riportato quanto segue: «*5. Al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa, l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è comprovato esclusivamente da bonifico bancario/postale, e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che provi solamente l'avvenuto ordine di pagamento*».

Preso atto che le Ordinanze n. 28 e 64 aventi il medesimo oggetto di contribuzione hanno ammesso tra le modalità di pagamento anche gli assegni bancari e postali esclusivamente dove è possibile dimostrare e tracciare l'effettivo pagamento al fornitore.

Considerato che le spese sostenute dai potenziali beneficiari prima dell'emissione dell'Ordinanza, nel rispetto delle norme ordinarie, possono essere stati effettuati con altri metodi tracciabili diversi dal bonifico bancario o postale.

Preso atto del verbale della seduta dell'8 marzo 2018 del Comitato Tecnico Scientifico nel quale è indicata come opportuna la modifica e integrazione degli articoli n. 6 e n. 7 rispettivamente delle Ordinanze 227 e 281 in coerenza con quanto individuato nell'articolo 3 punto 3.2 delle medesime ordinanze e di quanto già attuato con le precedenti Ordinanze n. 28 e 64.

Ritenuto pertanto opportuno modificare e integrare le Ordinanze n. 227 e n. 281 come segue:

- il punto 5 dell'articolo n. 6 dell'Ordinanza n. 227/2016 è integralmente sostituito con «*5. Al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa, l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è comprovato da bonifico bancario/postale, e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che provi solamente l'avvenuto ordine di pagamento*».

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 07 giugno 2018

Per le sole spese effettivamente pagate prima della data di emissione della presente ordinanza sono riconosciuti i pagamenti effettuati con altri mezzi tracciabili o tramite assegno bancario o postale allegando copia dell'estratto conto, i relativi documenti contabili e prova dell'effettivo pagamento tramite quietanza di pagamento o liberatoria del fornitore ovvero ulteriore documentazione bancaria utile.»;

- il punto 5 dell'articolo 7 dell'Ordinanza n. 281/2016 è integralmente sostituito con «5. Al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa, l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è comprovato da bonifico bancario/postale, e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che provi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

Per le sole spese effettivamente pagate prima della data di emissione della presente ordinanza sono riconosciuti i pagamenti effettuati con altri mezzi tracciabili o tramite assegno bancario o postale allegando copia dell'estratto conto, i relativi documenti contabili e prova dell'effettivo pagamento tramite quietanza di pagamento o liberatoria del fornitore ovvero ulteriore documentazione bancaria utile.».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare le Ordinanze n. 227/2016 e 281/2016 come segue:

- il punto 5 dell'articolo n. 6 dell'Ordinanza n. 227/2016 è integralmente sostituito con «5. Al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa, l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è comprovato da bonifico bancario/postale, e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che provi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

Per le sole spese effettivamente pagate prima della data di emissione della presente ordinanza sono riconosciuti i pagamenti effettuati con altri mezzi tracciabili o tramite assegno bancario o postale allegando copia dell'estratto conto, i relativi documenti contabili e prova dell'effettivo pagamento tramite quietanza di pagamento o liberatoria del fornitore ovvero ulteriore documentazione bancaria utile.»;

- il punto 5 dell'articolo 7 dell'Ordinanza n. 281/2016 è integralmente sostituito con «5. Al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa, l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è comprovato da bonifico bancario/postale, e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che provi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

Per le sole spese effettivamente pagate prima della data di emissione della presente ordinanza sono riconosciuti i pagamenti effettuati con altri mezzi tracciabili o tramite assegno bancario o postale allegando copia dell'estratto conto, i relativi documenti contabili e prova dell'effettivo pagamento tramite quietanza di pagamento o liberatoria del fornitore ovvero ulteriore documentazione bancaria utile.».

2. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana